

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0239/2003

19 giugno 2003

## RELAZIONE

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare  
2003-2003  
(2003/2069(INI))

Commissione per le petizioni

Relatrice: Laura González Álvarez



## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	9
<u>Allegati:</u> I. Petizioni pervenute al Parlamento europeo .....	20
II. Dati statistici relativi alle petizioni esaminate nel corso del periodo di riferimento (12.3.2002 - 10.3.2003) .....	21
III. Classifica delle petizioni in base alla cittadinanza dei firmatari .....	22
IV. Petizioni collettive (recanti più di mille firme) .....	23
V. Relazione dell'on. Mary BANOTTI <b>Mediatrice del Parlamento europeo per la sottrazione internazionale di minori</b> .....	24

## PAGINA REGOLAMENTARE

A norma dell'articolo 175, paragrafo 6 del regolamento, la commissione per le petizioni informa ogni semestre il Parlamento sull'esito delle sue deliberazioni tramite una relazione annuale circostanziata, riferita a tutto l'anno parlamentare, che incide sui provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Commissione in ordine alle petizioni che il Parlamento ha loro inoltrato.

Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice Laura González Álvarez.

Nelle riunioni del 21 maggio 2003 e del 10 giugno 2003 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), Laura González Álvarez (relatrice), Mary Elizabeth Banotti (in sostituzione di Richard A. Balfe), Felipe Camisón Asensio, Marie-Hélène Descamps, Janelly Fourtou, Margot Keßler, Ioannis Marinos, The Earl of Stockton, Rainer Wieland, Eurig Wyn e Stavros Xarchakos.

La relazione è stata depositata il 19 giugno 2003.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE

### **Risoluzione del Parlamento europeo sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2002-2003 (2003/2069(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni,
  - vista la relazione annuale (2002-2003) del Mediatore europeo (C5-0271/2003),
  - visto l'accordo interistituzionale dell'aprile 1989 sul rafforzamento del diritto di petizione<sup>1</sup>,
  - visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,
  - visti gli articoli 47, paragrafo 1, e 175, paragrafo 6 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0239/2003),
- A. considerando che il diritto di petizione costituisce un diritto fondamentale, indissociabile dalla cittadinanza dell'Unione europea, che figura da dieci anni nel trattato sull'Unione europea e nel progetto di Costituzione in fase di elaborazione da parte della Convenzione sul futuro dell'Europa (articolo 6),
- B. considerando che il diritto di petizione e il diritto di ricorso al Mediatore europeo sono le uniche espressioni della cosiddetta democrazia diretta, a disposizione dei cittadini europei, mancando nel quadro del diritto costituzionale dell'Unione europea il referendum e le leggi di iniziativa popolare,
- C. considerando che il numero complessivo delle petizioni è aumentato in progressione aritmetica per il terzo periodo consecutivo e che il nuovo anno parlamentare si presenta come un periodo cerniera tra due legislature, di cui la prossima coinciderà con la realizzazione di una cittadinanza europea finalmente allargata,
- D. considerando che il Parlamento europeo ha sempre utilizzato le petizioni come un osservatorio privilegiato per l'esercizio dei suoi poteri di controllo politico, in particolare nei casi gravi di mancato rispetto del diritto comunitario, e al tempo stesso come banco di prova delle aspettative o dei timori dei cittadini per quanto riguarda l'Europa nel quotidiano,
- E. considerando che una maggiore sinergia e trasparenza tra le istituzioni europee, in particolare il Mediatore europeo, le agenzie specializzate, le amministrazioni degli Stati membri, incluse le commissioni per le petizioni e i difensori civici già istituiti in seno ai parlamenti nazionali e regionali, sono essenziali per assicurare ai cittadini europei il sostegno necessario per il legittimo esercizio dei loro diritti,

---

<sup>1</sup> GU C 120 del 12.4.1989, pag. 90.

1. ricorda che l'esercizio del diritto di petizione sancito dai trattati offre numerose indicazioni significative sull'interesse dei cittadini per l'Europa e, al tempo stesso, contribuisce ad alimentare, sotto forma di richieste di intervento o di semplici manifestazioni di interesse, un dialogo diretto e aperto con i loro rappresentanti in seno al Parlamento europeo;
2. ricorda che, per il tramite delle petizioni presentate dai cittadini alla commissione competente, l'Unione europea può giudicare lo stato di applicazione del diritto comunitario, sia a livello nazionale sia a livello europeo;
3. sottolinea che, attraverso le petizioni, il Parlamento europeo può verificare e, eventualmente, denunciare le lacune della legislazione europea nonché la sua mancata applicazione da parte degli Stati membri;
4. chiede che la discussione e la votazione in Aula, che si tengono ogni anno congiuntamente sulle deliberazioni della commissione competente e sulla relazione annuale del Mediatore europeo, possano includere altresì la relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario;
5. ricorda l'impatto positivo sui firmatari delle missioni delle delegazioni organizzate nel 2002 in vari Stati membri o regioni dell'Unione, allo scopo di effettuare indagini in loco per ascoltare le collettività interessate e sensibilizzare le autorità competenti al fine di giungere a una rapida soluzione dei problemi denunciati;
6. auspica altresì l'uso regolare da parte del Parlamento europeo delle risoluzioni non legislative a norma dell'articolo 175 del suo regolamento, per esempio sulla petizione presentata dal reverendo Owen<sup>1</sup> e su quelle presentate da diversi operatori della *Loyd's of London*, che rendono omaggio al controllo esercitato dal Parlamento europeo sull'applicazione della legislazione comunitaria negli Stati membri;
7. osserva che il successo ottenuto, tramite le petizioni, in termini di impatto dell'Europa sulla vita dei cittadini, rende indispensabile una riflessione approfondita sul modo più appropriato per migliorare l'efficacia e la trasparenza di tutte le operazioni necessarie per l'esame delle petizioni pervenute;
8. consiglia a tal fine procedure più flessibili e accelerate volte ad adeguare la forma al contenuto delle risposte da dare ai firmatari, in modo tale da privilegiare la rapidità e l'efficacia a scapito di altre esigenze, come quella del multilinguismo;
9. ricorda la necessità di rafforzare e adeguare la segreteria della commissione competente alle urgenti esigenze di efficacia e trasparenza, e ritiene che tale rafforzamento sia urgente per rispondere alle petizioni inviate dai cittadini dei nuovi Stati membri;
10. ricorda che l'impatto dell'allargamento dell'Unione ai 10 nuovi paesi implica, a breve termine, che le attività della commissione per le petizioni dovranno evolvere quantitativamente per far fronte alle nuove esigenze di natura giuridica, politica e

---

<sup>1</sup> P5-TA(2002)0525.

linguistica;

11. insiste sul fatto che è opportuno fissare nuove regole per l'esame delle petizioni, al fine di attribuire responsabilità chiare nei confronti sia delle altre istituzioni comunitarie (Commissione e Consiglio) sia delle autorità nazionali, come precisato nel documento di lavoro presentato da questa commissione al Presidente della Convenzione sul futuro dell'Unione<sup>1</sup>;
12. sottolinea che la ridefinizione del diritto di petizione nella futura Costituzione deve fornire l'occasione di stabilire norme di condotta comuni per tutte le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, sull'esempio di quelle previste dal codice di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore europeo e ratificato dal Parlamento europeo;
13. propone che il futuro trattato di rango costituzionale preveda la possibilità, per gruppi significativi di cittadini, di promuovere riforme della legislazione comunitaria, sulla base di ragioni fondate e verificate in sede di esame delle loro petizioni da parte della commissione per le petizioni;
14. ricorda le ripetute richieste del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione europea di rivedere l'accordo interistituzionale del 1989 sull'esame delle petizioni e dei ricorsi indirizzati alle istituzioni comunitarie, al fine di ridurre i tempi di esame delle petizioni e di rispondere ai firmatari nel modo più concreto possibile, giungendo a fissare un quadro chiaro, coerente e vincolante per facilitare la cooperazione di tutte le istituzioni comunitarie e delle autorità competenti nazionali con il Parlamento europeo;
15. chiede alla Commissione europea di portare avanti i suoi sforzi – che hanno già dato risultati positivi – al fine di razionalizzare e accelerare le sue procedure interne di risposta alle richieste d'informazione concernenti le petizioni;
16. chiede a tal fine una risposta più rapida nel caso in cui sia evidente la mancanza di competenza dell'Unione o, in caso contrario, qualora sia già stata avviata una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro; chiede l'esame separato e specifico delle petizioni dichiarate ricevibili da più di tre anni;
17. invita i servizi competenti della Commissione di fornire per tempo, indipendentemente dalla relazione annuale sul controllo del diritto comunitario, i dati e/o le risposte indispensabili affinché questa commissione possa seguire tutte le azioni giudiziarie avviate nel contesto dell'applicazione degli articoli 226 e 228 del trattato e concernenti l'esame delle petizioni;
18. sostiene la creazione del sistema SOLVIT quale approccio informale per aiutare i cittadini e le imprese a risolvere i loro problemi concernenti il mercato interno, e incoraggia gli Stati membri a intensificare questa cooperazione integrata per rendere il sistema SOLVIT operativo su ampia scala;

---

<sup>1</sup> Documento di lavoro trasmesso il 17 febbraio 2003 al Presidente della Convenzione sul futuro dell'Europa.  
Relatore: Proinsias de Rossa.

19. invita la Commissione a impegnarsi, al livello più appropriato, al fine di promuovere le iniziative legislative indispensabili per colmare le lacune del diritto comunitario che si sono dimostrate inevitabili in occasione dell'esame di una o più petizioni;
20. denuncia l'atteggiamento poco cooperativo del Consiglio nei confronti della commissione competente, il quale si ostina a praticare la strategia della "sedia vuota" del suo rappresentante alle riunioni di lavoro della commissione quando la petizione solleva problemi aggravati dalla mancanza di informazioni o di spiegazioni da parte delle autorità degli Stati membri, il che contribuisce a ritardare i tempi o a ridurre l'efficacia delle decisioni di questa commissione;
21. si compiace tuttavia dell'impegno assunto dalla Presidenza del Consiglio nella conclusione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", il 3 giugno 2003, volto a garantire la presenza del Consiglio al livello opportuno in seno alle commissioni del Parlamento europeo;
22. ritiene necessario rafforzare la cooperazione con il Mediatore europeo e, a tal fine, chiede l'introduzione delle necessarie modifiche del regolamento del Parlamento e dello statuto del Mediatore;
23. chiede, in vista dell'adesione all'UE dei nuovi Stati membri, il rafforzamento delle misure miranti ad assicurare che i nuovi cittadini europei conoscano l'esistenza del diritto di petizione presso il Parlamento europeo, la Commissione e il Mediatore, loro riconosciuto a norma degli articoli 21 e 194 del trattato;
24. esorta gli Stati membri a dar prova della loro lealtà in relazione all'articolo 10 del trattato, sviluppando un atteggiamento aperto e costruttivo nelle relazioni con i cittadini per quanto riguarda la tutela dei loro diritti fondamentali;
25. auspica la creazione, in tutta l'Unione, di commissioni per le petizioni o di altre commissioni parlamentari nazionali che possano cooperare con questa commissione e, al tempo stesso, dare un'immagine più omogenea del livello di protezione dei diritti dei cittadini europei nell'Unione;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione alla Commissione, al Consiglio, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri, nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai mediatori nazionali o ad altri organi analoghi negli Stati membri.

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

A norma dell'articolo 175, paragrafo 6 del regolamento, la commissione per le petizioni "informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni" mediante una relazione d'iniziativa. Tale relazione è elaborata sulla base di dati statistici relativi a un anno parlamentare.

Dal 1990 si è consolidata la prassi di presentare in Aula una relazione annuale, sempre più approfondita e corredata di osservazioni, per cercare al tempo stesso di fare un bilancio delle attività del periodo di riferimento e di porre le basi per l'attività dell'anno successivo.

L'anno parlamentare (*sessione*) considerato nel presente documento corrisponde al periodo che va dal 12 marzo 2002 al 10 marzo 2003.

### Il diritto di petizione e la sua evoluzione nella prassi della commissione

A partire dal 1° novembre 1993, data dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, il diritto di petizione fa parte degli attributi della cittadinanza europea e, in quanto tale, è stato iscritto all'articolo 21 dei trattati consolidati e all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali; la sua portata, inoltre, è estesa dall'articolo 194 dei trattati a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.

Questo strumento diretto di esercizio della cittadinanza era stato sviluppato dal Parlamento europeo molto prima dell'adozione della relativa base giuridica, il quale ne aveva indicato le modalità di esercizio nel proprio regolamento. Dall'inizio della sua attività nel 1987, la commissione per le petizioni si è sforzata di offrire agli utenti un quadro regolamentare e operativo favorevole al rafforzamento di tale diritto.

Vittima del suo successo – che si può facilmente misurare con la progressione aritmetica del numero complessivo delle petizioni, registrata da un anno all'altro – la commissione sta riflettendo su come perfezionare il proprio ruolo di porta parola privilegiato dei cittadini europei nei confronti delle amministrazioni nazionali e comunitarie. Questo esercizio, avviato nel 2001 inizialmente con la relazione *Perry-Kessler* sull'istituto della petizione all'alba del XXI secolo e successivamente con la relazione *Gemelli* sul rafforzamento del diritto di petizione contestualmente a una revisione del trattato CE, è ancora in pieno sviluppo alla fine di questo periodo di riferimento. Il parere *De Rossa*\* sul contributo di questa commissione ai lavori della Convenzione sul futuro dell'Unione ne è l'esempio più recente.

In generale, la commissione auspica di ridurre i tempi impiegati e i termini imposti per l'esame delle petizioni, al fine di rendere la procedura più rapida, più trasparente e più partecipativa. A tale riguardo, gli obblighi dettati dal codice di buona condotta amministrativa, redatto dal Mediatore europeo e prontamente ripresi dalla relazione speciale *Perry*, possono costituire solamente un punto di partenza per la procedura complicata, che

viene avviata per ciascuna petizione pervenuta. Infatti, per qualsiasi richiesta che abbia la forma di petizione, una volta che è stata prontamente registrata, viene inviato un avviso di ricevimento entro il termine previsto dall'articolo 14 del codice. In realtà, a questo stadio la petizione ha attraversato solo l'anticamera delle operazioni preliminari, che rischiano di durare a lungo per permettere la conclusione dell'esame di ricevibilità per tutto il pacchetto delle petizioni pervenute nello stesso periodo.

Questo ritardo iniziale, dovuto essenzialmente al fatto che le sintesi sono tradotte in tutte le lingue ufficiali del Parlamento, prima di essere pubblicate nella comunicazione ai membri, pregiudica la rapidità, e talvolta anche l'efficacia, della risposta. Ciò risulta evidente qualora la questione, presentata sotto forma di petizione, non rientri nella competenza dell'Unione e la commissione consiglia quindi al cittadino di rivolgersi alle istanze nazionali competenti. Da ciò deriva l'urgente esigenza di flessibilità fin dall'inizio della procedura, eliminando per esempio la traduzione multilingue, in caso di risultato negativo dell'esame della ricevibilità o in presenza di talune categorie di petizioni. È il caso delle petizioni-informazioni, il cui autore pone unicamente questioni di principio o comunica un fatto riproducendo integralmente le sue fonti d'informazione (per esempio un articolo di stampa). In generale, questo tipo di petizione viene esaminata raccomandando di tener conto dei desideri del firmatario. Inoltre, un'altra categoria di petizioni-allerta, qualora si chieda per esempio il riconoscimento di uno stato di calamità nazionale in seguito al naufragio della petroliera Prestige, può giustificare un esame differenziato, in considerazione dell'efficacia e della rapidità delle soluzioni che si intende raccomandare.

La commissione per le petizioni si sforza da molto tempo di incoraggiare il ruolo di guardiano dei trattati, proprio dell'Esecutivo comunitario. Infatti, ricorrendo alla Commissione per verificare l'applicazione del diritto comunitario da parte degli organi nazionali, essa non si limita a trasmettere la questione alla Commissione, poiché essa non cessa di seguire l'esame della petizione ma esercita una vera e propria pressione quanto alle modalità e ai termini secondo i quali l'organo esecutivo svolge le proprie funzioni. A tale riguardo, sebbene sia evidente che la Commissione mira a rispettare i termini (di 3 mesi) che ha fissato per fornire una risposta alle richieste d'informazione concernenti una petizione, essa può tuttavia registrare ritardi importanti, a volte dovuti anche al fitto programma di attività e ai metodi di lavoro di questa commissione; è questo il caso anche di talune risposte interlocutorie che sono così vaghe da avere l'effetto di un atto dilatorio, o di altre conferme per iscritto di risposte orali, che pervengono troppo tardi rispetto alla data della riunione durante la quale la petizione è stata discussa. Ciò può contribuire a provocare danni irreversibili, come è spesso il caso per quanto concerne la protezione dell'ambiente.

In questo contesto, sebbene l'accordo interistituzionale del 12 aprile 1989 resti valido, la commissione ha più volte sottolineato che è necessario rivedere tale accordo alla luce degli stessi principi di chiarezza, trasparenza, efficacia e rapidità che sono sintomatici della buona gestione amministrativa, il che è indispensabile visto che il Parlamento agisce come porta parola dei cittadini sia nei confronti della Commissione che del Consiglio. In quest'ottica, la Commissione, che spesso tratta ricorsi che hanno lo stesso oggetto delle petizioni, non può considerare il suo intervento concluso una volta chiuso il ricorso, poiché la commissione per le petizioni può decidere di procedere a un esame autonomo della petizione tenendola aperta per ragioni di ordine politico e morale. È quello che avviene nelle iniziative seguite dal

Mediatore europeo quando giunge alla conclusione di archiviare un caso. Il Consiglio, invece, il quale mantiene un approccio di basso profilo praticando la politica della “sedia vuota” in occasione di ciascuna riunione della commissione per le petizioni, dovrebbe sentirsi molto più chiamato in causa, in qualità di co-legislatore con il Parlamento europeo, quando un firmatario denuncia una lacuna grave e prolungata nel rispetto del diritto comunitario da parte di uno dei suoi Stati membri.

Questa commissione, la cui attività ha una solida base costituzionale nei trattati, ha voluto assumere un ruolo di avanguardia rispetto alle altre commissioni parlamentari; è per questa ragione che continua a trasmettere a ciascuna di esse – per informazione, per parere o per l’esame di merito (per esempio ha trasmesso la petizione di Marta Andreasen alla commissione per il controllo dei bilanci) – le petizioni che rientrano nei loro rispettivi ambiti di competenza, invitandole ad affrontare i problemi sollevati dai cittadini attraverso l’attività legislativa. In questo spirito, essa ha cercato di definire le materie, attraverso l’elaborazione di relazioni d’iniziativa, in cui l’intervento del legislatore europeo può apportare soluzioni opportune ai problemi che rientrano nella stessa categoria di petizioni.

Questa posizione di apertura verso i diversi temi che interessano maggiormente la società civile a livello nazionale o locale dell’Unione comincia ad essere percepita e apprezzata dai cittadini stessi. In quest’ottica, è opportuno che la nostra commissione migliori la sua immagine presso i cittadini in vista delle importanti sfide del futuro dell’Unione, e in particolare di questa istituzione (nell’anno che precede sia il suo rinnovo sia l’allargamento), facendo ricorso a una campagna d’informazione coraggiosa e ben ponderata, in considerazione delle risorse e dei mezzi d’azione a sua disposizione, che sia il più flessibile e capillare possibile. Ciò risulta ancora più necessario a mano a mano che le relazioni esterne della commissione si ramificano grazie alle delegazioni – come quelle organizzate nel 2002 nelle Asturie, in Danimarca e in Scozia – che danno l’occasione ai deputati partecipanti di uscire dalla “cittadella” per mettersi direttamente all’ascolto dei cittadini sul terreno dal quale provengono i loro problemi. Questa maggiore visibilità della nostra commissione – che è diventata evidente da un anno – può comportare rischi di conflitti all’interno del Parlamento, qualora un tema che costituisce l’oggetto di una petizione rientri al tempo stesso, per alcuni aspetti di merito, nella sfera delle competenze di un’altra commissione parlamentare; in tal caso, la commissione si sforza di mantenere un buon livello di cooperazione interna, senza tuttavia rinunciare a esaminare la petizione in quanto tale (si consideri a titolo di esempio l’iniziativa avviata nei confronti della commissione per l’ambiente in occasione delle petizioni sul Piano idrologico spagnolo).

Infine, poiché il principio di sussidiarietà è destinato ad avere un ruolo sempre più importante nella ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, questa commissione ritiene, in qualsiasi momento della procedura di esame di una petizione presentata a livello europeo, di poter adire gli organi omologhi a livello nazionale o locale più competenti, vista la loro vicinanza ai cittadini, e incaricarli di esaminare la questione in tempo utile, a costo di riprenderla in mano qualora il cittadino lo richieda per ragioni fondate. In quest’ottica è auspicabile stabilire sinergie con le commissioni per le petizioni già esistenti negli Stati membri\*. Inoltre, pur rispettando i diversi quadri nazionali di organizzazione dei poteri pubblici, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo incoraggia il rafforzamento e la trasparenza delle procedure previste al livello nazionale o locale affinché il diritto di

petizione sia effettivamente riconosciuto come uno strumento diretto e vitale per la democrazia.

### **La cooperazione con il Mediatore europeo**

La cooperazione tra la commissione per le petizioni e il Mediatore è sempre stata positiva, ispirata alla fiducia e alla lealtà reciproche. Quest'anno, questa intesa non è stata pregiudicata dal fatto che il Mediatore in carica, sig. Jacob Söderman, abbia annunciato con anticipo l'intenzione di rinunciare alle sue funzioni, per ragioni di età, a partire dal 1° aprile 2003.

La commissione per le petizioni, come era già avvenuto in occasione delle due elezioni precedenti, ha dovuto procedere –a norma dell'articolo 177, paragrafo 3 del regolamento – all'audizione dei candidati selezionati. Essa ha tuttavia dovuto far fronte a una situazione doppiamente eccezionale data da un lato dalla necessità di concludere la complessa procedura di nomina del nuovo Mediatore in tempo utile per coprire il posto e garantire la continuità delle funzioni nel corso dell'anno precedente la fine della legislatura e, dall'altro, dall'esigenza di rispettare il calendario fissato per l'esame della ricevibilità formale delle candidature e, quindi, per le audizioni dei 7 candidati, malgrado un numero dei partecipanti nettamente superiore rispetto alle precedenti elezioni. Inoltre, in tutte le fasi della procedura che rientrano sotto la sua responsabilità diretta, questa commissione è riuscita a conciliare il rigore e la solennità richieste con i principi della trasparenza e di un'informazione più ampia possibile. Infine, la nomina del sig. Nikiforos Diamandouros da parte della Plenaria il 15 gennaio 2003 ha offerto al nuovo Mediatore l'occasione di sottolineare che il mantenimento di una stretta cooperazione con la commissione per le petizioni rimane una delle priorità del suo mandato.

La coesione tra l'Ufficio di presidenza del Mediatore e la commissione per le petizioni è stata ribadita dal sostegno dato da quest'ultima al ricorso del Parlamento europeo alla Corte di giustizia dalla parte del Mediatore nella causa "*Lamberts*" \*\*

### **Attività della commissione per le petizioni**

In generale, durante quest'anno parlamentare si è constatata una concentrazione delle attività della commissione su temi di ampia portata politica (nelle relazioni tra le istituzioni europee e/o gli Stati membri) con la conseguente mobilitazione di numerosi attori delle società civili e politiche nazionali in occasione delle riunioni della commissione. È questo il caso dell'audizione sulla "*natura degli impianti di ritrattamento dei residui nucleari e la loro incidenza sulle collettività locali e regionali dell'Unione*" (17-18 aprile 2002) in occasione della quale si è potuto constatare l'effetto "a palla di neve" (moltiplicatore degli interessi in gioco) prodotto da una serie di petizioni (come quella del sig. *Natchwey*) mirate su questo argomento: il Commissario sig.ra Wallström, gli esperti del settore nucleare civile, i responsabili o i rappresentanti del personale delle centrali, gli eurodeputati membri della commissione e i loro colleghi delle commissioni per l'ambiente e per l'industria, pur esponendo pareri diversi sui rischi e i poteri statali o europei in questo settore, hanno dimostrato che il tema è attuale e prioritario. È per questo che, sia sul piano della protezione dell'ambiente e della sanità sia della sicurezza interna e internazionale, esso deve essere preso

in considerazione a tutti i livelli del potere pubblico con un maggiore senso di prudenza e di sicurezza.

Durante questo periodo, il Parlamento ha approvato 5 relazioni della commissione per le petizioni elencate qui di seguito:

- *“Relazione sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2001”* (relatore: Eurig Wyn), settembre II 2002, (A5-0267/2002);
- *“Relazione annuale della commissione per le petizioni (2001/2002)”* (relatore: Ioannis Koukiadis), settembre II 2002, (A5-0271/2002);
- *“Relazione sulla petizione, dichiarata ricevibile, relativa alla discriminazione nei confronti dei sacerdoti nel Regno Unito, presentata dal reverendo Owen (petizione 395/2001) (INI 02 2209)”*, (relatore: The Earl of Stockton);
- *“Relazione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea concernente la denuncia 242/2000/GG”* (a norma dell’articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore europeo (COS) (Caroline POTTER, lavoro a tempo parziale, discriminazione basata sul sesso) (relatore: Jean Lambert), dicembre 2002, (A5-0342/2002);
- *“Relazione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo in merito alla denuncia 917/2000/GG”* (a norma dell’articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore europeo (COS) (denuncia “Statewatch”, accesso del pubblico ai documenti), (relatrice: Astrid Thors), dicembre 2002, (A5-0363/2002);

Durante lo stesso periodo, 16 pareri sono stati trasmessi a un’altra commissione parlamentare, elencati qui di seguito:

- *“Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo ”*, (COM(2001) 386) - 2001/0154 (CNS); (relatore: Tokia Saïfi), approvato il 18 aprile 2002
- *“Ampliamento – progressi fatti da ciascuno dei paesi candidati verso l’adesione”* (COM(2001) 700) - INC (relatrice: Luciana Sbarbati), approvato il 18 aprile 2002
- *Comunicazione della Commissione: “Semplificare e migliorare la regolamentazione”* (COM(2001) 726) - (COS), (relatrice: Laura González Álvarez), approvato il 18 aprile 2002
- *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione*

*internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*  
(COM(2001) 510) - 2001/0207 (CNS), (relatore: Jean Lambert), approvato il 23 maggio 2002

- *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (COM(2001) 257) - 2001/0111 (COD)), (relatrice: Ana Palacio Vallelersundi), approvato il 23 maggio 2002
- *Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento. Prima relazione della Commissione sull'attuazione della comunicazione COM(2000) 755 def. del 22 novembre 2000* -(COM(2001) 710) - (COS), (relatrice: Laura González Alvarez), approvato il 20 giugno 2002
- *Bilancio del Mediatore europeo (2003)*, (relatore: Herbert Bösch), approvato il 10 luglio 2002
- *La portata e lo statuto della Carta dei diritti fondamentali* (INI) 2002/2139, (relatore: Vitaliano Gemelli), approvato il 12 settembre 2002
- *18<sup>a</sup> relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario*, (relatore: Rainer Wieland), approvato l'8 ottobre 2002
- *Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea* (INI) 012014, (relatore: Eurig Wyn), approvato il 21 ottobre 2002
- *Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea* (COM(2001) 715) - 2002/2065 COS), (relatore: Christian Ulrik von Boetticher) approvato il 21 ottobre 2002
- *Riconoscimento delle qualifiche professionali* (COM(2002) 119 - 2002/0061 (COD)), (relatrice: Luciana Sbarbati), approvato il 3 dicembre 2002
- *Comunicazione della Commissione concernente i provvedimenti adottati a livello nazionale e comunitario in merito alle protesi mammarie* (COM(2001) 666) COS 022171 C5-0327/02, (relatore: Janelly Fourtou), approvato il 9 dicembre 2002
- *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale* (COM(2002) 17 - 2002/0021 (COD)), (relatore: Vitaliano Gemelli), approvato il 23 gennaio 2003
- *Un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione* (comunicazione della Commissione (COM(2001) 387), (relatore: Jean Lambert), approvato il 23 gennaio 2003

- *Orientamenti per la procedura di bilancio 2004*, (relatore: Roy Perry), approvato il 23 gennaio 2003

Tuttavia, l'attività principale di questa commissione rimane l'esame, la discussione e la ricerca di soluzioni adeguate ai problemi che i cittadini sollevano attraverso le petizioni. Sono state rilevate problematiche che ricorrono costantemente nelle petizioni concernenti lo stesso settore. È questo il caso della valutazione di impatto ambientale, dove i cittadini denunciano numerose lacune nelle prassi adottate dalle autorità competenti a livello nazionale o locale. La commissione ha constatato che nella maggior parte dei casi le decisioni sull'opportunità di procedere a una valutazione d'impatto ambientale sono di competenza delle autorità locali che non dispongono delle conoscenze tecniche adeguate per l'applicazione della direttiva 85/337/CE, poiché necessitano di azioni di formazione mirate. Il principio di precauzione, che è peraltro fondamentale in materia di ambiente, è spesso trascurato nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o private.

In un altro settore, quello della libertà di circolazione delle persone, per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi e dell'esperienza professionale sulla base del diritto comunitario, la commissione ha segnalato più volte la presenza di una sorta di zona grigia, della quale traggono vantaggio i poteri discrezionali delle autorità competenti nazionali. Per quanto concerne il mercato interno, questa commissione sostiene pertanto la rete informale per la soluzione dei problemi, creata nel 2002 dalla Commissione \*\*\* dallo scopo di offrire ai cittadini e alle imprese risultati pratici efficaci e rapidi in alternativa alle azioni dinanzi alla giustizia.

Questa commissione può infine elaborare all'occorrenza relazioni d'iniziativa al fine di esporre i fatti ricorrenti, delineare i problemi comuni e attirare l'attenzione degli organi del Parlamento, di altre istituzioni o degli Stati membri, in base al principio di sussidiarietà, sulla necessità di trovare soluzioni definitive o rimedi urgenti.

Infine, si può tracciare un bilancio positivo per un certo numero di petizioni, in generale presentate prima dell'anno parlamentare appena trascorso. È opportuno in particolare sottolineare i risultati fruttuosi ottenuti nei casi seguenti, indicati a titolo di esempio:

*Petizione n. 353/2002, presentata dal sig. Henry Fulda, cittadino britannico, sui problemi relativi alla sua domanda di pensione tedesca*

Il firmatario, che è dovuto fuggire dalla Germania nel 1939 e che dal 1947 è cittadino britannico, nel 1992 ha presentato domanda per ottenere una pensione tedesca. Gli è stato comunicato che ha diritto a una pensione esclusivamente a condizione di presentare domanda di cittadinanza tedesca. Egli rifiuta categoricamente. Ha presentato ricorso presso un tribunale tedesco, ma ha perso la causa. In seguito si è rivolto alla commissione per le petizioni del Bundestag che ha confermato la legittimità della decisione del tribunale. La petizione è stata trasmessa al ministero tedesco per gli Affari sociali e ai gruppi politici del Bundestag. Il firmatario ha chiesto al Parlamento europeo di esercitare pressioni sulle autorità tedesche.

In seguito all'intervento del Parlamento europeo, il firmatario ha recentemente fatto sapere di essere stato informato che le autorità tedesche hanno rivisto la loro decisione e che potrà beneficiare della pensione con effetto retroattivo a partire dall'1.1.1995.

*Petizione n. 164/2001, presentata da Miguel Alexandre Leitao Pereira da Silva, cittadino portoghese, sulla sua espulsione dalla Germania*

Il firmatario, essendo diventato più volte passibile di pena in Germania a causa della dipendenza dalla droga, rischiava di essere espulso dalle autorità tedesche verso il Portogallo – cosa che avrebbe distrutto la sua famiglia (composta da un bambino sul quale il firmatario esercita, assieme alla moglie, l'autorità parentale) – nonostante gli effetti positivi della terapia di disintossicazione a cui si era sottoposto. Inoltre, essendogli stato vietato di lavorare, spettava unicamente alla moglie occuparsi del mantenimento del firmatario e del loro bambino.

La Commissione europea, sollecitata dalla nostra commissione, ha avviato una procedura d'infrazione contro la Germania nel settembre 2001, poiché le misure adottate per motivi di ordine pubblico devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere compatibili con la tutela della vita familiare. Nel corso del 2002, le autorità tedesche hanno deciso l'annullamento dell'ordine di espulsione del firmatario in considerazione dell'evoluzione della sua situazione personale e gli è stato accordato un permesso di soggiorno.

*Petizione n. 811/2000, presentata dal sig. Arne Lemström, cittadino finlandese, sul pagamento di un diritto di pedaggio*

Il firmatario è proprietario di una barca a vela immatricolata in Finlandia che utilizza per trascorrere le ferie nel Mare Mediterraneo. Al suo arrivo in Grecia, in provenienza dalla Turchia, gli è stato imposto il pagamento di un pedaggio in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 2743/1999. Secondo il firmatario questo pedaggio costituisce una violazione del diritto comunitario.

La Commissione ritiene che questo pedaggio possa essere considerato quale misura equivalente a un diritto doganale all'importazione, e ha pertanto trasmesso alla Repubblica ellenica, in data 12 settembre 2000, una lettera di diffida. La risposta delle autorità greche a tale lettera non è sembrata soddisfacente. Infatti, la Grecia non propone di sopprimere questo pedaggio e le argomentazioni avanzate per dimostrare la sua compatibilità con le esigenze del diritto comunitario non sono convincenti.

Il 18 luglio 2001 la Commissione ha pertanto deciso di trasmettere alla Grecia un parere motivato con il quale le chiede di sospendere l'imposizione del pedaggio.

*Petizione n. 405/99, presentata dalla sig.ra Nuala FLYNN, cittadina irlandese, a nome del Silvermines Action Group, su problemi ambientali.*

La firmataria denuncia l'inquinamento provocato dagli scarti di una miniera a cielo aperto nel villaggio di Silvermines in Irlanda, il quale si distingue per caratteristiche ambientali uniche per quanto riguarda la fauna e la flora.

La Commissione ritiene che nel caso in questione il diritto derivato europeo in materia di ambiente sia stato ripetutamente violato, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di qualità delle acque relativi ai metalli pesanti e l'assenza sia dell'autorizzazione allo scarico sia di piani di gestione dei rifiuti. Di conseguenza, nel 1999 è stata avviata una doppia procedura d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti dell'Irlanda per mancata applicazione da un lato dell'articolo 7 della direttiva concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (76/464 CEE) e, dall'altro lato, dell'articolo 7 della direttiva quadro relativa ai rifiuti (75/442/CEE).

Le autorità irlandesi hanno recentemente comunicato che i valori limite delle emissioni, fissati nelle autorizzazioni di scarico concesse per il sito di Silvermines, rispettano gli obiettivi di qualità stabiliti da una nuova regolamentazione nazionale, in conformità della direttiva europea; inoltre, le autorità locali hanno elaborato i piani di gestione dei rifiuti richiesti dalla legislazione comunitaria in vigore. È questa la ragione per la quale la Commissione ha deciso di ritirare i ricorsi presentati contro l'Irlanda.

*Petizione n. 269/98, presentata dal signor Giuseppe BORRI, cittadino italiano, e dalla moglie, signora D. Beatriz de Almeida Marques BORRI, cittadina portoghese, sulla tassa d'importazione delle auto esistente in Portogallo.*

Il firmatario si lamenta della tassa (Imposto automovel) che ha dovuto pagare per l'immatricolazione della sua automobile in Portogallo al momento del trasferimento della sua residenza in tale paese dalla Svizzera. Più precisamente, il firmatario, pur essendo cittadino europeo, si è visto rifiutare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa solamente ai cittadini portoghesi.

La Commissione, consultata dalla commissione per le petizioni, ha ritenuto che poteva trattarsi di una discriminazione sulla base della nazionalità, contraria agli articoli 12 e 14 del trattato. L'Amministrazione portoghese, alla quale la Commissione si è rivolta attraverso la Rappresentanza permanente, ha dichiarato di condividere questa interpretazione; infatti, in virtù di una legge del 29 dicembre 2000, avente effetto a partire dal 1° gennaio 2001, il Portogallo aveva esteso ai cittadini degli altri Stati membri l'esenzione dalla tassa automobilistica in questione in caso di trasferimento della residenza da un paese terzo verso il Portogallo.

*Petizione n. 786/97, presentata dal sig. Bijan SHAYEGH, cittadino britannico, su diversi problemi riguardanti la sua attività commerciale in Spagna.*

Il firmatario, di origine iraniana, risiede nell'Irlanda del Nord e dal 1980 gestisce una pensione a conduzione familiare in Spagna. Si lamenta del fatto che le autorità spagnole si rifiutano di accettare il suo modulo E101 nei suoi spostamenti in Spagna e gli chiedono di versare contributi per un'attività autonoma svolta in tale paese (poiché la legislazione sulla sicurezza sociale spagnola presume, salvo prova contraria, che una persona proprietaria di una struttura aperta al pubblico eserciti un'attività autonoma). La questione è arrivata davanti ai tribunali spagnoli.

La Commissione ha comunicato alle autorità spagnole e britanniche che il caso in questione rientrava nell'articolo 14bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1408/71; conformemente a

questa disposizione, il firmatario, avendo lasciato la Spagna nel 1987 per installarsi nell'Irlanda del Nord, doveva essere soggetto unicamente alla sicurezza sociale britannica. Alla fine, le autorità spagnole e britanniche, in seguito a una reciproca concertazione e a contatti con il firmatario attraverso questa commissione, hanno regolarizzato la situazione del firmatario, il quale ha pertanto ricevuto il modulo 101 che attesta la sua affiliazione alla sicurezza sociale britannica anche durante i brevi periodi di lavoro in Spagna.

*Petizione n. 897/96, presentata dalla sig.ra Gwynn Clague, cittadina britannico, recante 25 firme, contro il finanziamento da parte del FESR di un parco dei divertimenti in Galles.*

Il firmatario protesta contro la costruzione da parte del consiglio comunale di un parco dei divertimenti, nonostante la regolare procedura di gestione del territorio, il che avrebbe comportato il degrado delle condizioni di vita e la svalutazione dei beni dei residenti. Nel frattempo il progetto ha dovuto essere abbandonato per mancanza di fondi; è per questa ragione che il firmatario invita il Parlamento europeo a indagare sul ruolo dell'Unione europea nel finanziamento di questo progetto ormai fallito.

La Commissione, su richiesta di questa commissione, ha effettuato una missione di controllo riguardante soprattutto i criteri di ammissibilità. Infatti, sono state incluse spese non ammissibili non previste dalla richiesta iniziale e sono stati aggiudicati contratti dopo la fine del programma. In seguito ai risultati della missione, le autorità gallesi sono state informate che il contributo del FESR era stato ridotto in misura considerevole e che sarebbe stato annullato qualora gli obiettivi concordati non fossero realizzati entro un termine improrogabile. Alla fine, l'Assemblea nazionale del Galles ha deciso di accordare finanziamenti supplementari per rimediare alla mancanza di fondi e la Commissione ha concesso l'importo rimanente.

### **Dati statistici sulle petizioni esaminate**

Nel periodo in esame, alla commissione per le petizioni sono pervenute 1.514 petizioni contro le 1.283 dell'anno precedente. A norma dell'articolo 174, paragrafo 10 del regolamento, la commissione ha altresì ricevuto 114 petizioni di cittadini non comunitari residenti in paesi terzi. Nel periodo in esame, la commissione ha dichiarato 642 petizioni ricevibili e 202 petizioni irricevibili (contro rispettivamente le 744 e le 293 dell'anno scorso); l'esame di 573 petizioni è stato concluso (contro 506 l'anno scorso) e 1.080 petizioni sono ancora all'esame, contro le 1.041 dell'anno passato.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni su 361 nuove petizioni e informazioni complementari riguardo a 124 petizioni in esame (contro, rispettivamente, le 543 e le 152 dell'anno scorso).

In 17 casi la commissione per le petizioni ha chiesto al Presidente del Parlamento europeo di contattare le autorità nazionali (contro le 16 dell'anno scorso). In 32 casi i firmatari sono stati deferiti a un altro organo competente indipendente dalle istituzioni europee (contro le 65 dell'anno scorso).

4 petizioni sono state trasmesse a altre commissioni per parere (contro 3 l'anno scorso).

12 denunce sono stata trasmesse dal Mediatore europeo affinché esse fossero trattate come petizioni (per statistiche più dettagliate cfr. gli allegati).

*\* Attualmente la Germania, l'Austria, il Belgio (Camera dei rappresentanti), la Spagna?, il Lussemburgo e i Paesi Bassi dispongono a livello nazionale di una commissione per le petizioni. La Francia, il Regno Unito, l'Italia, la Danimarca, la Svezia? e il Portogallo prevedono procedure parlamentari per l'esame delle petizioni.*

*\*\* La sentenza "Lamberts", del 10 aprile 2002, nella causa T-209/00, concerne un ricorso per risarcimento presentato contro il Mediatore; il Tribunale, pur respingendo il ricorso nel merito, lo ha dichiarato ricevibile; a seguito di ciò il Mediatore ha presentato un ricorso dinanzi alla la Corte di giustizia il 24 giugno 2002.*

*\*\*\* Il sistema SOLVIT, che si basa su una rete di centri di coordinamento creata dagli Stati membri in seno alla loro amministrazione, aiuta a risolvere problemi transfrontalieri nel mercato interno. È stato creato nel giugno 2002 sulla base di una comunicazione seguita da una raccomandazione (7 dicembre 2001) della Commissione, approvata dal Consiglio dei ministri del 1° marzo 2002( [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/solvit/](http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/)).*

## ANNEXE I

### Pétitions reçues par le Parlement européen:

<u>Année parlementaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>% augmentation/baisse</u>
1985-1986	234	+ 38
1986-1987	279	+ 19
1987-1988	484	+ 73
1988-1989	692	+ 43
1989-1990	774	+ 12
1990-1991	785	+ 1
1991-1992	694	- 12
1992-1993	900	+ 30
1993-1994	1083	+ 20
1994-1995	1352	+ 25
1995-1996	1169	- 14
1996-1997	1107	- 5
1997-1998	1311	+ 18
1998-1999	1005	- 24
1999-2000	958	- 5
2000-2001	886	- 7
2001-2002	1283	+ 45
2002-2003	1514	+ 18

## ANNEXE II

### Données statistiques relatives aux pétitions examinées au cours de la période de référence(12.3.02 - 10.03.03)

1. Pétitions reçues: 1514 \* (1283) [310-1601/2002 + 1-222/2003]
2. Déclarées irrecevables: 202 (293)  
(Examen de recevabilité/irrecevabilité réalisé pour 22% des pétitions reçues)
3. Déclarées recevables: 642 (744)
4. Cloturées: 573 (506)
5. No. of pétitions “en cours” à la fin de:

2000 - 2001	689
2001 - 2002	1041
2002 - 2003	1080
6. Nationalité du pétitionnaire (voir Annexe III)
7. Pétitions avec environ 1000 signatures (voir Annexe IV)
8. Contacts établis avec les autorités nationales ou d' autres organes indépendants:
  - par la commission même 17 (16) ??
  - délégués au pétitionnaire 32 (65) ??
9. Informations demandées à:
  - la Commission
    - première information 361 (543)
    - informations complémentaires 124 (152)
  - la DG IV 2
  - la DG V 1
  - au Service Juridique --
  - au STOA 3
  - aux Questeurs 1
10. Avis demandés à d'autres commissions ou délégations: 4 (3)
11. Art. 226 (voir Annexe V)
12. Médiateur européen
  - reçues de 12 (9)
  - transmises au -- (2)

\* Entre parenthèses le chiffre de l'année dernière.

### ANNEXE III

#### **Classement des pétitions par nationalité des pétitionnaires:**

##### Nationalité des pétitionnaires

Allemagne	323
Autriche	19
Belgique	42
Danemark	8
Espagne	203
Finlande	25
France	149
Grèce	95
Irlande	38
Italie	236
Luxembourg	2
Pays-Bas	50
Portugal	47
Royaume-Uni	202
Suède	20
Non communautaire	55

## ANNEXE IV

### Pétitions collectives (comportant mille signatures et plus):

#### Nombre de signatures

N° 340/2002, présentée par M. Flavio Agnoletto, de nationalité italienne, en faveur de la commercialisation du biodiesel pur, exempté d'accises .....	1135
N° 535/2002, présentée par M. John Mulcahy, de nationalité irlandaise, au nom de "Save the Swilly", sur la protection marine du Lough Swilly, comté de Donegal, Irlande . .....	10000
N° 595/2002	3500
N° 721/2002	1285
N° 725/2002	2000
N° 828/2002	1580
N° 866/2002	3000
N° 891/2002	6426
N° 1010/2002	1156
N° 1336/2002	1080
N° 1347/2002	3000
N° 17/2003	1045
N° 91/2003	1442
N° 118/2003	8000
N° 212/2003	6000

## ANNEXE V

### **Relazione dell'on. Mary BANOTTI**

#### **Mediatrice del Parlamento europeo per la sottrazione internazionale di minori**

La mediatrice per la sottrazione internazionale di minori non ha un ruolo statutario. Tuttavia, a mano a mano che il suo ruolo è divenuto più conosciuto, si è registrato un aumento dei casi riguardanti tutti gli aspetti della legislazione relativa al diritto di visita per i genitori non titolari dell'affidamento dei figli e alle difficoltà che essi incontrano a far rispettare i loro diritti.

Alla fine del 2002 è stata approvata la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari (A5-0385-2002).

Il diritto di visita e il pagamento degli alimenti sono inestricabilmente legati e ho in sospeso molti casi complessi in cui i genitori non titolari dell'affidamento dei figli si vedono negato il diritto di visita senza valide ragioni e sono al tempo stesso tenuti al mantenimento di figli che non hanno il diritto di vedere. Il presente regolamento comprende la legislazione precedente ed è ora in vigore.

Nel settembre 2002 ho tenuto un incontro informativo presso il Parlamento europeo per i deputati, in collaborazione con REUNITE, per informare i deputati sulla sottrazione internazionale di minori e, in seguito a tale incontro, è stata realizzata e distribuita a tutti i deputati una guida disponibile in inglese e in francese.

Sempre in settembre ho assistito alla commissione speciale all'Aia in qualità di rappresentante del Parlamento europeo e ho partecipato pienamente alle deliberazioni sui lavori della Convenzione dell'Aia. In qualità di vicepresidente dell'*International Centre for Missing and Exploited Children* ho partecipato alle riunioni del consiglio direttivo e ho tenuto tre incontri.

Il Parlamento europeo è stato rappresentato anche a una conferenza internazionale sulla PAS (Sindrome da alienazione genitoriale). Si tratta di un fenomeno che è sempre più riconosciuto quale problema riguardante i bambini dei quali un genitore nega all'altro il diritto di visita. Il genitore titolare dell'affidamento cerca di allontanare l'altro genitore dai figli, una prassi purtroppo comune che ha un effetto molto negativo sul minore. È importante che sia le autorità giudiziarie sia gli operatori sociali che lavorano con i minori in questi casi siano consapevoli che un comportamento di questo tipo esiste e non deve condizionare le decisioni adottate per quanto riguarda i diritti di visita.

Nel maggio 2002 il Segretario e il vicesegretario generale della Convenzione dell'Aia hanno partecipato a una riunione della commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo e hanno informato i deputati sui lavori della Convenzione sottolineando l'importanza di garantire che la legislazione elaborata dall'Unione europea non ostacoli i lavori della Convenzione.

Nell'ottobre 2002 ho tenuto un intervento a una conferenza sulle relazioni con il mondo islamico a Parigi.

Durante l'anno ho partecipato a vari programmi televisivi e radiofonici e ho contribuito alla redazione di articoli di stampa sul tema della sottrazione internazionale di minori, tra cui su ARTE, Euronews e l'International Herald Tribune

Nel mio ruolo di mediatrice vengo contattata in molti modi:

1. dalla commissione per le petizioni e della commissione per le libertà pubbliche,
2. dai singoli deputati,
3. direttamente tramite il mio ufficio,
4. attraverso Internet e la posta elettronica.

In dicembre ho assistito al processo riguardante un caso estremamente tragico in cui un genitore che aveva sottratto il figlio ha commesso l'azione estrema di uccidere il figlio e di suicidarsi piuttosto di restituire il figlio al genitore cui era stato affidato. Si tratta di un messaggio forte per tutti gli operatori del settore; molte volte la vita del minore può essere in pericolo e le forze di polizia devono reagire prontamente per ritrovare un minore sottratto.

Qui di seguito è presentato un elenco di casi dell'ultimo anno di cui mi sto occupando.

**Firmatario della petizione**

**Paese verso il quale il minore è stato condotto**

Svizzera  
Belgio  
Regno Unito  
Belgio  
Francia  
Regno Unito  
Irlanda  
Sud Africa

Finlandia  
Svezia  
Svezia  
Germania  
Germania  
Giordania  
Giordania  
Germania

**ICPAC**  
 Centro irlandese per i bambini sottratti dai genitori

	<b>Clienti</b>	<b>Telefonate di consulenza</b>	<b>Richieste</b>	<b>Sottrazione/trattenimento</b>	<b>Casi risolti</b>
Aprile	<i>9</i>	<i>18</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Maggio	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>1</i>		
Giugno	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>		
Luglio	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>3</i>		
Agosto	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>1</i>		
Settembre	<i>8</i>	<i>16</i>	<i>4</i>		
Ottobre	<i>8</i>	<i>25</i>	<i>6</i>		
Novembre	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>2</i>		
Dicembre	<i>3</i>	<i>8</i>		<i>4</i>	
Gennaio	<i>7</i>	<i>28</i>	<i>5</i>		
Febbraio	<i>8</i>	<i>45</i>	<i>7</i>		
Marzo	<i>2</i>	<i>67</i>	<i>2</i>		

Sintesi delle attività dall'aprile 2002 al marzo 2003

Le richieste degli utenti riguardavano informazioni, sottrazioni e trattenimenti illegittimi verso e dai seguenti paesi: *Irlanda, Inghilterra, Spagna, Grecia, Francia, Italia, Giordania, Georgia, Moldova, USA, Filippine, Libia, Libano, Nigeria, Nuova Zelanda, Algeria, Brasile.*